



REGIONE CALABRIA

COMUNE DI PALMI

Citta' Metropolitana di Reggio Calabria



CITTA' DI PALMI

REGOLAMENTO COMUNALE PER L'ALIENAZIONE DI BENI MOBILI

Approvato con Deliberazione di C.C. nr.66 del 28/11/2017

Art. 1 – Ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento si applica a tutti i beni mobili, automezzi, arredi, attrezzature, apparecchiature, anche di natura informatica, divenuti inservibili o inadeguati per la funzione cui erano destinati.
2. Si intendono beni inadeguati tutti i beni che, pur non essendo più idonei alla funzione cui erano destinati, hanno ancora un valore di mercato.
3. Vengono considerati beni inservibili tutti quei beni non più utilizzabili, in quanto non funzionanti e privi di valore di mercato.

Art. 2 – Alienazione dei beni mobili inadeguati

1. Il responsabile del competente servizio, allorché parte dei beni assegnati diventino inadeguati o inservibili, previo indirizzo della Giunta Comunale, con proprio atto accerta lo stato di fatto, determina il valore residuo con adeguata motivazione e provvede all'alienazione dei beni inadeguati come segue:
 - a) per i beni mobili inadeguati il cui valore complessivo sia superiore ad € **10.000,00** si provvede esclusivamente mediante procedura aperta, secondo le modalità previste nell'art. 3;
 - b) nei seguenti casi si potrà procedere all'alienazione mediante procedura negoziata:
 - alienazione di beni mobili inadeguati il cui valore sia pari o inferiore ad € **10.000,00**;
 - procedura aperta andata deserta.Nei casi di cui alle lettere a) e b) deve comunque essere data opportuna informazione dell'intenzione di procedere all'alienazione dei beni mobili tramite avviso pubblicato sul sito internet dell'Ente, fissando un congruo termine per formulare eventuali manifestazioni d'interesse.
 - c) mediante trattativa diretta con un solo soggetto nei seguenti casi:
 - procedura negoziata andata deserta;
 - quando l'alienazione sia disposta nei confronti di enti pubblici, ovvero associazioni senza scopo di lucro o onlus, se l'acquisto del bene da parte di questi ultimi sia rivolto a soddisfare esigenze di pubblica utilità
 - qualora per il modesto valore del bene, pari o inferiore ad € **1.000,00** e per la presenza di altre circostanze o caratteristiche del bene stesso, la forma di alienazione più snella ed efficiente risulti la trattativa diretta.
2. In deroga a quanto stabilito dai commi precedenti i beni mobili, i veicoli, le attrezzature e gli oggetti fuori uso o inadeguati, possono essere ceduti in permuta, nelle forme di legge e per l'acquisto di nuovi beni della medesima natura.
3. Rientrano tra i beni alienabili, quelli rinvenuti ed acquisiti nei termini di cui all'art. 929 c.c. e acquisiti con occupazione ai sensi dell'art. 923 c.c..
4. In caso di esito favorevole della procedura di alienazione la consegna dei beni è disposta dal responsabile del servizio competente dopo la presentazione della ricevuta di pagamento del bene, in unica soluzione.

Art. 3 - Procedura aperta

1. Il bando di gara deve contenere, come requisiti minimi, i seguenti:
 - descrizione dei beni da vendere e del loro stato di conservazione;
 - luogo ove è possibile visionare i beni;
 - il prezzo stimato a base di gara ed i termini per il pagamento;
 - l'anno, il mese, il giorno e l'ora in cui si procede alle gare;

- il luogo e l'ufficio presso cui si effettuano le gare;
 - gli uffici presso i quali sono visionabili gli atti di gara;
 - l'ammontare della cauzione prevista nella misura del 5% del valore dei beni da alienare (per alienazione di beni di valore superiore a € 10.000,00);
 - il metodo di gara consistente nel **massimo rialzo** sul prezzo estimativo dei beni riportato nel bando da esprimere con offerte segrete;
 - l'indicazione che si farà luogo ad aggiudicazione quand'anche si presenti un solo offerente, la cui offerta sia almeno uguale al prezzo a base di gara;
 - per le persone giuridiche, l'iscrizione presso il registro delle imprese;
 - in caso di società, la composizione degli organi e di chi possiede la rappresentanza legale;
 - le modalità e termini di presentazione dell'offerta;
 - le modalità di compilazione dei documenti, dichiarazioni e attestazioni, delle offerte e le modalità di imbustamento e sigillatura;
 - l'indicazione delle cause che comportano l'esclusione dalla gara;
 - l'indicazione che il recapito dell'offerta rimane a esclusivo rischio del mittente ove per qualsiasi motivo il piego stesso non giunga a destinazione in tempo utile;
 - l'indicazione espressa di non trovarsi nelle condizioni di incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione di cui alle norme vigenti;
 - nel caso di società, l'indicazione espressa, che negli ultimi cinque anni la ditta non è stata sottoposta a fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo, amministrazione controllata;
2. Le procedure aperte dovranno essere gestite dall'Area competente in relazione all'oggetto dei beni posti in vendita, ovvero affidate a società specializzate in aste pubbliche mobiliari/immobiliari.

Art. 4 – Procedure negoziate

1. La procedura negoziata, preceduta da avviso pubblico e manifestazione d'interesse, si basa su lettera invito a presentare l'offerta conformata per quanto possibile e con i necessari adattamenti e semplificazioni ai contenuti del bando di gara di cui all'art.3. Le norme di gara sono contenute nella lettera di invito.
2. Nel caso di trattativa diretta, l'alienazione del bene avviene sulla base delle trattative dirette condotte con l'acquirente.

Art. 5 – Cessione gratuita di beni mobili dismessi.

1. I beni mobili non più in uso, in particolare le attrezzature tecnologiche obsolete (computer, stampanti, monitor, macchine da scrivere manuali o elettriche, calcolatrici, fotocopiatrici, ecc.), che siano privi di un apprezzabile valore economico (inferiore a € 100,00) o a diverso valore determinato dalla Giunta Comunale, su indicazione dello stesso organo, possono essere ceduti gratuitamente e senza alcun onere per il Comune ad altre Amministrazioni pubbliche, Scuole, Enti, Associazioni o altre Istituzioni, in ogni caso senza scopo di lucro, che ne facciano formale richiesta, ad uso di pubblica utilità o comunque per scopi sociali.
2. Possono essere altresì ceduti a titolo gratuito, nelle forme di cui al comma precedente, i beni mobili per i quali sia risultato deserto e infruttuoso ogni tentativo di alienazione mediante procedure aperte, negoziate e/o trattativa diretta. Anche in questo caso la cessione dovrà avvenire senza alcun onere per il Comune in favore di altre Amministrazioni pubbliche, Scuole, Enti, Associazioni o altre Istituzioni, in ogni caso senza scopo di lucro, che ne facciano formale richiesta, ad uso di pubblica utilità o comunque per scopi sociali.
3. Dell'intenzione di procedere alla cessione gratuita di tali beni mobili dismessi deve essere data

opportuna informazione sul sito internet dell'Ente, o mediante altre forme ritenute opportune, di modo che, entro un congruo termine, possano essere presentate eventuali manifestazioni di interesse all'acquisizione.

4. Le cessioni dovranno avvenire in modo da soddisfare proporzionalmente le varie domande presentate all'Ente, tenendo conto anche delle assegnazioni avvenute in precedenza, dando comunque la priorità ad altre Amministrazioni pubbliche e Scuole.
5. I beni mobili che non sono stati alienati e per i quali non è stata presentata richiesta, ai sensi dei precedenti commi, vengono rottamati o distrutti nel rispetto della vigente normativa in materia ambientale.

Art. 6 – Pubblicità

1. Nell'ipotesi di procedura aperta gli avvisi di vendita dei beni vanno pubblicizzati mediante affissione all'albo pretorio *on line* del Comune e pubblicazione sui siti istituzionali.
2. Analogamente si procede per gli avvisi di cui agli art. 2 comma 1 lett. b) e art. 5 comma 3.
3. Oltre a quanto sopra indicato possono essere utilizzati, a seconda del grado di interesse e/o della rilevanza economica del bene da alienare, anche altre forme di pubblicità ritenute opportune.
4. Tutte le forme di pubblicità devono avvenire almeno 15 giorni prima di quello fissato per la gara, riducibili a 7 giorni in caso per motivi d'urgenza debitamente esplicitati..

Art. 7 – Contratto

1. La vendita di beni mobili è perfezionata attraverso scrittura privata, salvo per alienazioni di beni mobili di valore inferiore ad € 2.500,00 la cui procedura si intende perfezionata con determina di aggiudicazione, purchè non si tratti di beni mobili registrati, per i quali il perfezionamento dell'alienazione consegue al pagamento del prezzo ed alla consegna del bene, previo trasferimento di proprietà nelle forme di legge e presso i competenti registri.

Art. 8 – Prezzo

1. L'acquirente deve pagare per intero ed in unica soluzione il prezzo di vendita, come risultante dagli esiti della gara o della negoziazione, entro il termine fissato dal RUP per la stipulazione del contratto.
2. In mancanza, il Comune tratterà la cauzione versata, ove prevista, e porrà a carico del mancato acquirente i costi di eventuali nuove gare, anche rivalendosi su crediti eventualmente vantati da questi nei confronti dell'amministrazione, ferme restando tutte le azioni in tema di responsabilità contrattuale.

Art. 9 – Rinvio

1. Per quanto non previsto nel presente Regolamento si fa espresso rinvio alle disposizioni di legge e regolamenti vigenti.